delle organizzazioni criminali e infrangere la legge del silenzio ad essa collegata, adottando le misure appropriate in considerazione della situazione specifica di ogni paese, le autorità italiane non avrebbero violato l'articolo 3 della Convenzione al momento in cui hanno costituito con l'articolo 4-bis la particolare limitazione all'accesso ai benefici e agli sconti di pena collegata alla *conditio sine qua non* della collaborazione del condannato detenuto con la giustizia.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

La Corte ha rammentato che, come interpretato alla luce dell'articolo 1 della Convenzione, l'articolo 46 crea per lo Stato convenuto l'obbligo giuridico non soltanto di versare agli individui interessati le somme accordate loro a titolo di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se del caso, individuali che si rendono necessarie per porre fine ai problemi all'origine delle constatazioni da essa operate e agli effetti degli stessi.

In ottemperanza a tale obbligo conformativo, l'Italia è chiamata a presentare al Comitato dei ministri, entro il 25 marzo 2021, il piano d'azione sulle misure adottate o che si intendono adottare per rispondere alle indicazioni della Corte. In particolare, le richieste del Servizio esecuzione del Comitato dei ministri riguardano l'impatto della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, la situazione del ricorrente e quella delle persone che versano in analoghe condizioni.

Come evidenziato dai giudici di Strasburgo, la sentenza in esame mette in luce un problema strutturale - che determina la pendenza di un certo numero di ricorsi dinanzi alla Corte europea e che, in prospettiva, potrebbe dare luogo alla presentazione di molti altri ricorsi relativi alla stessa problematica. Sul punto, la Corte ha dichiarato che "*lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena*" e inoltre che "*La Corte considera, pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della "dissociazione" dall'ambiente mafioso, che tale rottura possa esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia e l'automatismo legislativo attualmente vigente*" (§ 143).

In effetti, la stessa Corte ha rilevato, a conclusione del proprio percorso argomentativo, che, attualmente, a distanza di oltre un ventennio dal momento storico in cui apparve necessario l'inasprimento del regime interno nazionale, sembra svilupparsi la tendenza a rimettere in discussione la presunzione inconfutabile di pericolosità sociale, determinata dalla mancata collaborazione con la giustizia. In proposito la Corte di Strasburgo ha citato la sentenza della Corte Costituzionale n. 149 dell'11 luglio 2018, l'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione alla Corte Costituzionale in merito alla legittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis*, nonché due recenti progetti di riforma dell'articolo 4- *bis* di origine governativa (§ 132).

Indice

E invero, il percorso di revisione può dirsi avviato con la sentenza dell'11 luglio 2018, con la quale la Corte costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-*quater* della legge sull'ordinamento penitenziario, che prevedeva che non potesse essere concesso alcun beneficio ad una persona condannata all'ergastolo per il reato di rapimento e sequestro che aveva portato alla morte della persona sequestrata, prima della scadenza di un periodo di ventisei anni di reclusione senza sospensione. La Consulta ha sottolineato il fatto che tale soglia temporale si poneva in contrasto con i principi della progressività del trattamento penale e della flessibilità della pena, che sono alla base del processo del graduale reinserimento del condannato. Poi ha osservato che questa soglia annullava gli effetti della "liberazione anticipata" (riduzione della pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata), fatto che aveva un impatto negativo sulla motivazione del detenuto a completare il suo programma di rieducazione. Infine, ricordando la sua precedente giurisprudenza (sentenze n. 313/1990, 68/1995, 257/2006 e 78/2007), ha criticato il carattere automatico dell'applicazione di questa soglia, rilevando che questo automatismo legale aveva l'effetto di impedire al magistrato di sorveglianza di valutare i risultati ottenuti dal detenuto durante il suo percorso *intra-muros*, e quindi aveva come conseguenza quella di privilegiare l'aspetto repressivo della pena a scapito della sua finalità di reinserimento sociale.

Successivamente, con la sentenza n. 253 (*infra* 2.1.1.2), intervenuta il 23 ottobre 2019 - ad appena due settimane dalla data in cui la sentenza *Viola* a seguito del rigetto del ricorso italiano da parte della Grande Camera è diventata definitiva – la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio, nonostante "*siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo*"[25].

In via conseguenziale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-*bis* c.p. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da

[25] La Consulta si è pronunciata sul rinvio operato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4474 del 20 dicembre 2018 in cui si postulava il contrasto tra l'articolo 4 bis e la funzione di reinserimento della pena.

Indice

escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Nella sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale non ha esaminato la legittimità costituzionale della disciplina relativa all'ergastolo ostativo, a causa della mancata impugnazione della previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 1991[26], che, richiamando l'art. 176 c.p. non consente di concedere la liberazione condizionale al condannato all'ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni effettivi di carcere, "*così trasformando la pena perpetua de iure in una pena perpetua anche de facto*".

La questione di costituzionalità degli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge n. 354 del 1975 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 è stata, pertanto, riproposta dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 18 giugno 2020, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo per violazione dell'art. 7 della Cedu, nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata sulla questione.

1.1.2. In materia di divieto di tortura e di trattamento disumano o degradante nell'ambito delle indagini preliminari ad un procedimento penale.

Knox c. Italia – Sentenza del 24 gennaio 2019 (ricorso n. 76577/13)

Esito:

- **violazione articolo 3 sotto il profilo materiale;**
- **violazione articolo 6 §§ 1 e 3 lett. c) ed e);**
- **non violazione articolo 3 sotto il profilo materiale;**

QUESTIONE TRATTATA

Fasi preliminari del procedimento penale – Audizione dell'indagato senza l'assistenza di un avvocato difensore e di un interprete preparato e imparziale.

La sentenza decide il ricorso presentato il 9 maggio 2013 da Amanda Knox, cittadina americana, coinvolta nella nota vicenda dell'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nella

[26] L'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 prevede che i condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati (comma 1). Il comma 2 del medesimo art. 2 prevede che, fermo restando i requisiti e i limiti di pena previsti dall'art. 176 c.p., i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'art. 58-ter della legge n. 354 del 1975, che non collaborano con la giustizia.

Indice

Camera dei Deputati ARRIVO 30 Dicembre 2020 Prot: 2020/0001793/TN

notte tra il 1° e il 2 novembre 2007, per il quale la ricorrente e il compagno, originariamente condannati, sono stati definitivamente assolti da tutti i reati contestati, ad esclusione del reato per calunnia, comportante la condanna della Knox alla pena di tre anni di reclusione.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, la Knox ha denunciato la violazione di diverse disposizioni della Convenzione, tutte riferite al modo in cui era stata condotta la sua audizione – avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2007 nel commissariato di Perugia – durante la quale aveva reso le dichiarazioni calunniose.

La prima censura riguardava la violazione dell'art. 3 della Cedu, lamentando la ricorrente che, in quella notte, nella quale si era recata al commissariato semplicemente per accompagnare l'allora fidanzato, era stata interrogata una prima volta, a partire dall'1.45, da tre agenti di polizia, oltre che da una funzionaria della stazione di polizia che fungeva da interprete; una seconda volta, a partire dalle 5.45, alla presenza del pubblico ministero. Nel corso delle audizioni – qualificate come "informazioni spontanee" – avrebbe subito maltrattamenti, sia fisici che morali, questi ultimi consistiti nella minaccia di finire in carcere per trenta anni se non avesse parlato.

La seconda censura – strettamente connessa alla prima, tanto che la Corte ha ritenuto di esaminare le deduzioni unicamente sotto il profilo dell'art. 3 – ruotava intorno all'art. 8 della Convenzione: la ricorrente sosteneva che questa situazione di estrema pressione psicologica l'avrebbe indotta a rendere le dichiarazioni etero-accusatorie per l'incapacità di intendere e di volere, in violazione del diritto al rispetto della vita privata.

L'ultima violazione prospettata riguardava l'art. 6 della Convenzione sotto vari profili. In particolare, la Knox sosteneva di non essere stata tempestivamente informata e in lingua da lei conosciuta sulla natura e sui motivi dell'accusa formulata a suo carico, di non essere stata assistita da un difensore nel corso degli interrogatori, nonché la mancata presenza di un interprete professionale ed indipendente.

➢ *Violazione dell'articolo 3 sotto il profilo procedurale*

Per quanto riguarda il trattamento inumano asseritamente subito dalla ricorrente durante gli interrogatori nel corso dei quali rese le dichiarazioni calunniose, la Corte ha escluso la sussistenza di una violazione sostanziale dell'art. 3 non essendovi la prova che le condotte lamentate si fossero effettivamente verificate.

Tuttavia, superando l'eccezione del Governo basata sulla circostanza che la ricorrente non aveva mai presentato specifiche denunce al riguardo, la Corte ha ritenuto che il reiterato riferimento dell'imputata alle modalità di svolgimento delle audizioni, sebbene non convogliate in una specifica

doglianza, non esimesse lo Stato da una specifica indagine che potesse chiarire i fatti e le eventuali responsabilità delle autorità. Da ciò la riscontrata violazione dell'articolo 3 della Convenzione, sotto il profilo procedurale.

- ***Violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 lettera c)***

In ordine alla mancata presenza del legale al momento delle dichiarazioni accusatorie durante gli interrogatori, la Corte di Strasburgo, richiamando la propria giurisprudenza in materia, ha osservato che le garanzie previste dalla Convenzione si applicano a qualsiasi "*accusato*" nella nozione autonoma che tale termine assume nel contesto della Convenzione, ai sensi della quale "*vi è accusa in materia penale quando una persona viene ufficialmente imputata dalle autorità competenti o gli atti compiuti da queste ultime a causa dei sospetti che pesano su di loro hanno importanti ripercussioni sulla sua situazione*" (*Simeonovi c. Bulgaria* [GC], n. 21980/04).

La Corte si è dunque interrogata sulla questione se, al momento delle audizioni, le autorità interne avessero motivi plausibili per sospettare che la ricorrente fosse implicata nell'omicidio di M.K. ed, a questo proposito, ha ritenuto che quando ha reso le dichiarazioni delle ore 5.45 dinanzi al procuratore della Repubblica, aveva formalmente acquisito la qualità di persona indagata, e che, quindi, fosse oggetto di un'accusa in materia penale ai sensi della Convenzione (Ibrahim e altri c. Regno Unito ([GC], nn. 50541/08)

Sulle base di tali argomentazioni ha ritenuto violato gli articoli 6 § 1 e 3 c), della Convenzione.

- ***Irricevibilità per manifesta infondatezza della dedotta violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 lettera a)***

La ricorrente lamentava di non essere stata informata nel più breve tempo possibile, e in una lingua a lei comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico.

La Corte ha rilevato che la ricorrente era stata debitamente informata delle accuse formulate a suo carico il 19 giugno 2008, per il tramite dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che le era stato trasmesso in italiano e in inglese.

Pertanto, ha ritenuto questa parte del ricorso manifestamente infondata, rigettandola conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

- ***Violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 lettera e)***

Indice

Con riferimento al profilo di asserita violazione dell'equo processo per non essere stata assistita da un interprete professionista ed indipendente nel corso degli interrogatori nei quali aveva reso delle dichiarazioni calunniose, la Corte ha rilevato che un interprete non è un agente del tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e che i suoi servizi devono apportare all'imputato un aiuto effettivo nel condurre la difesa e il suo comportamento non deve pregiudicare l'equità del processo, mentre nel caso di specie l'interprete aveva voluto stabilire una relazione umana ed emotiva con la ricorrente, assumendo un atteggiamento materno incompatibile con la sua funzione.

La Corte ha inoltre osservato che, pur avendo sollevato queste doglianze dinanzi alle giurisdizioni nazionali, la ricorrente non aveva tuttavia beneficiato di un procedimento che potesse far luce su quanto da lei dedotto. Secondo la Corte le autorità avevano omesso di valutare il comportamento dell'interprete, verificando se le sue funzioni fossero state esercitate secondo le garanzie previste dall'articolo 6 §§ 1 e 3 e), e di considerare se tale comportamento avesse avuto un impatto sull'esito del procedimento penale avviato nei confronti della ricorrente. Ciò considerato la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Convenzione.

- ***Non violazione articolo 3 sotto il profilo sostanziale***

Per quanto riguarda il profilo materiale della doglianza relativa alla violazione dell'articolo 3, la Corte ha ritenuto che non fossero elementi per poter concludere che la ricorrente era stata oggetto dei trattamenti inumani e degradanti lamentati. Ha concluso, pertanto, per la non violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo materiale.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La ricorrente aveva chiesto la somma di euro 500.000 per il danno morale, oltre euro 30.000 per le spese che asseriva di avere sostenuto per il procedimento dinanzi alla Corte, nonché euro 2.186.643 per le spese sostenute dai suoi genitori per il procedimento interno.

Valutate tali richieste, la Corte ha accordato alla ricorrente, a titolo di danno morale, la somma di euro 10.400. Ha inoltre riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, per la somma di euro 8.000.

- ***La richiesta di riesame della sentenza dinanzi alla Grande Camera***

La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso del Governo italiano che chiedeva il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera.

Ad avviso del Governo la Corte non sembrava aver dato la dovuta importanza alla circostanza che, anche se nell'interrogatorio delle 5.45, la ricorrente aveva già in qualche modo assunto la posizione di indagata rispetto ai reati di violenza ed omicidio in danno di M.K., tale non era rispetto al reato di calunnia, che per sua natura poteva dirsi acclarato solo in un momento successivo ad un controllo di veridicità delle dichiarazioni; né all'altrettanto rilevante circostanza che l'accusa e la condanna per la calunnia non si basavano solo sulle dichiarazioni del 6.11.2007, ma anche su una serie di altri elementi, tra cui il memoriale con cui la ricorrente, anche dopo la nomina dell'avvocato, aveva confermato il coinvolgimento di P.L. nell'omicidio oggetto di indagine.

Con riferimento al profilo di asserita violazione dell'equo processo per effetto di un servizio di interpretariato reso nel corso delle dichiarazioni calunniose, il Governo ha evidenziato che il percorso argomentativo seguito dalla Corte ai fini dell'accertamento della violazione sembrava non essere pienamente riconducibile all'alveo della disposizione convenzionale richiamata dalla Corte, sulla garanzia di interpretariato all'indagato straniero al fine di rappresentare la sua posizione sui fatti. Al riguardo, la Corte non aveva indicato in che modo l'atteggiamento dell'interprete avrebbe negativamente inciso sui contenuti delle dichiarazioni della Knox né ha messo in dubbio la genuinità della traduzione.

La sentenza, pertanto, è diventata definitiva.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Con il pagamento delle somme accordate dalla Corte europea nessuna misura individuale residua a livello nazionale.

Quanto alle misure generali, la sentenza, debitamente tradotta, ha ricevuto diffusione mediante invio agli uffici giudiziari coinvolti e pubblicazione sui siti Web del Ministero della giustizia e della Corte di cassazione.

1.1.3. In materia di controllo giurisdizionale effettivo di legittimità di una custodia cautelare (articolo 5 § 4 Cedu)

Rizzotto c. Italia (2) – Sentenza del 5 settembre 2019 (ricorso n. 20983/12)

Esito:

- **violazione articolo 5, paragrafo 4**

QUESTIONE TRATTATA

Detenzione preventiva e garanzie procedurali – Diritto ad una rapida decisione sulla legittimità della detenzione - Ineffettività del rimedio giurisdizionale ex art. 309 c.p.p. per il riesame di una

Camera dei Deputati ARRIVO 30 Dicembre 2020 Prot: 2020/0001793/TN

misura di custodia cautelare, per la parte in cui non prevede, per il ricorrente, la remissione in termini in assenza di responsabilità e la possibilità di partecipare all'udienza di riesame.

Il ricorrente, sig. Stefano Rizzotto, era stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo il 16 settembre 2010, per traffico di stupefacenti. Poiché risultava irreperibile, le autorità lo dichiararono latitante e gli nominarono un difensore d'ufficio. Il 13 ottobre 2010, l'avvocato d'ufficio, senza aver potuto avere alcun contratto con il ricorrente, che risultava ancora irreperibile, presentò al tribunale del riesame di Palermo la richiesta di riesame dell'ordinanza che disponeva la custodia cautelare, ex articolo 309 c. 2 c.p.p.. Il ricorso fu respinto.

Il 6 dicembre 2010, il ricorrente fu arrestato a Malta, estradato in Italia e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, a Roma. Nominò un avvocato di fiducia e, per suo tramite, presentò al tribunale di Palermo una richiesta di riesame dell'ordinanza che disponeva la custodia cautelare. All'udienza del 3 gennaio 2011, il tribunale di Palermo dichiarò inammissibile la richiesta di riesame, per la ritenuta consumazione del potere di impugnazione intervenuta a seguito della presentazione del ricorso da parte del difensore d'ufficio, all'epoca in cui il ricorrente risultava irreperibile. Il successivo ricorso per cassazione fu dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, in applicazione del principio di unicità del diritto all'impugnazione, secondo il quale un ricorso presentato nell'interesse dell'imputato latitante dal difensore di fiducia o dall'avvocato d'ufficio, impedisce all'interessato di presentare personalmente un nuovo ricorso o di chiedere la riapertura del termine di ricorso.

Secondo la Corte di cassazione, tale principio, sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6026 del 2008, relativa alle sentenze di condanna in contumacia, era ancora più applicabile ai procedimenti in materia di misure cautelari, la cui revoca poteva essere richiesta dall'imputato in qualsiasi momento e senza limitazioni. Di conseguenza, l'impossibilità per l'imputato irreperibile di reiterare una richiesta di riesame o di ottenere la restituzione nel termine non costituiva un ostacolo ai diritti della difesa.

Nel frattempo, in data 1° febbraio 2011, il ricorrente aveva presentato al giudice per le indagini preliminari di Palermo una domanda di revoca della misura cautelare ex art. 299 c.p.p. e, in subordine, la sua sostituzione con una misura meno restrittiva. Il ricorrente, precisò di essere stato privato della possibilità di far valere le sue argomentazioni difensive, nel ricorso presentato ex art. 309 c.p.p. dall'avvocato d'ufficio, con il quale non aveva avuto contatti, e che la sua richiesta era quindi volta, in particolare, a ottenere il riesame della gravità degli indizi di colpevolezza che avevano giustificato la misura applicata nei suoi confronti. Il 9 febbraio 2011, il gip di Palermo respinse l'istanza di revoca. Il ricorrente non presentò ricorso contro tale decisione.

Indice

Il ricorrente fu condannato con sentenza del Tribunale di Palermo del 14 settembre 2011, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e fu rimesso in libertà dopo aver scontato la pena.

Nel ricorso dinanzi la Corte Edu, il sig. Rizzotto ha lamentato, in particolare, la mancanza di un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità della privazione della sua libertà e il mancato rispetto delle garanzie procedurali previste dalla Convenzione, allegando la violazione degli articoli 5, §§ 3 e 4, 6, §§ 1 e 3 b) e c), e 13.

- ***Violazione dell'articolo 5, paragrafo 4***

La Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente rientrassero nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 5 (diritto alla tempestiva rivalutazione della legittimità della detenzione), che, secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce una *lex specialis* in materia di detenzione rispetto alle esigenze più generali dell'articolo 13 della Convenzione e del profilo civile dell'articolo 6 *(Fodale c. Italia, n. 70148/01, §§ 27 e 28, CEDU 2006 VII).*

Prima di procedere all'esame nel merito, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'articolo 5 § 4 deve essere interpretato in modo tale che i diritti in esso sanciti non siano teorici e illusori, ma concreti ed effettivi (*cfr. inter alia, Artico c. Italia, 13 maggio 1980, § 33, serie A n. 37, e Schöps c. Germania, n. 25116/94, § 47, CEDU 2001-I).* In particolare, la prima garanzia fondamentale, che deriva naturalmente dall'articolo 5 § 4 della Convenzione, è il diritto di essere effettivamente ascoltato dal giudice cui è stato presentato un ricorso in materia di privazione della libertà personale (*Svipsta c. Lettonia, n. 66820/01, § 128, CEDU 2006 III (estratti), e Knebl c. Repubblica ceca, n. 20157/05, § 81, 28 ottobre 2010).* Inoltre, per le persone detenute, l'articolo 5 § 4 esige che sia tenuta un'udienza in contraddittorio tra le parti *(Kampanis c. Grecia, 13 luglio 1995, § 47, serie A n. 318-B, e Włoch c. Polonia, n. 27785/95, § 126, CEDU 2000 XI)*, con le conseguenti garanzie, quali la presenza di un difensore, se del caso, audizione di testimoni *(Hussain c. Regno Unito e Singh c. Regno Unito, sentenze del 21 febbraio 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, § 60 e § 68 rispettivamente).*

Nel caso di specie, la Corte ha constatato che, in occasione del primo ricorso al tribunale del riesame, il ricorrente, all'epoca latitante, non aveva avuto modo di esporre al difensore d'ufficio le proprie argomentazioni a sostegno della domanda di scarcerazione. Inoltre, non era mai stato sentito dal tribunale del riesame di Palermo che ha deliberato sulla legittimità della sua detenzione. La Corte ha ricordato di avere già affermato, nel contesto delle condanne in contumacia, che non si può, con il pretesto di garantire altri diritti fondamentali del processo, come il diritto al "termine ragionevole" o quello del "*ne bis in idem*", o, *a fortiori*, per preoccupazioni legate al carico di lavoro dei tribunali (*Huzuneanu c. Italia, n. 36043/08, §§ 22 e 48, 1° settembre 2016*), ridurre, al punto di renderli inoperanti,

Indice

i diritti della difesa di un imputato che non si è sottratto alla giustizia e non ha rinunciato inequivocabilmente alle sue garanzie procedurali. Nella fattispecie, nessun elemento del fascicolo portava la Corte a concludere che il ricorrente aveva cercato di sottrarsi alla giustizia o aveva rinunciato in maniera inequivocabile al suo diritto di difesa. Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che il rimedio previsto dall'articolo 309 c.p.p. non abbia offerto al ricorrente garanzie adeguate.

Passando all'esame degli altri mezzi di ricorso offerti dal diritto interno, la cui effettività è stata sostenuta dalla difesa italiana, la Corte ha ritenuto che anche il ricorso previsto dall'articolo 299 c.p.p., che mira a permettere un riesame della regolarità della detenzione in corso e, se del caso, la revoca della misura cautelare e la liberazione, non sia stato, nelle circostanze di specie, un rimedio conforme all'articolo 5 § 4 della Convenzione, posto che l'articolo 299 c.p.p., secondo cui il giudice è obbligato a interrogare l'imputato solo se lui stesso fa domanda di essere ascoltato e solo se adduce fatti nuovi a sostegno della sua richiesta, non prevede che si tenga un'apposita udienza. Per la Corte, anche nella fase di reclamo avverso il rigetto della richiesta ex art. 299 c.p.p., tale mezzo non avrebbe consentito al ricorrente di essere ascoltato.

Infine, rispondendo alle osservazioni del Governo italiano, che aveva sostenuto l'irricevibilità del ricorso, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, posto che il ricorrente non aveva esperito il ricorso ex art. 175, c. 1, c.p.p. di restituzione nel termine, la Corte ha rilevato che proprio la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, applicata nella fattispecie, in base al principio di unitarietà del diritto all'impugnazione, avrebbe impedito la restituzione nel termine per presentare il ricorso contro la misura cautelare, avendo il difensore già esperito il rimedio offerto dall'articolo 309 c.p.p..

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione, a causa dell'impossibilità, nella quale si è trovato il ricorrente, di essere effettivamente sentito dai giudici competenti per controllare la legittimità della sua detenzione.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia subìto un danno morale certo, che non poteva essere compensato dalla semplice constatazione di violazione. Tuttavia, la constatazione di violazione dell'articolo 5 § 4, non necessariamente implica che la detenzione del ricorrente sia stata illegittima o comunque contraria alla Convenzione. Pertanto, deliberando in via equitativa, la Corte ha accordato all'interessato, a titolo di danno morale, la somma di euro 4.000, oltre il rimborso delle spese di lite documentate di euro 7.000.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Il pagamento delle somme accordate dalla Corte, in corso di esecuzione, esaurisce le misure a livello individuale.

Sotto il profilo generale, la pronuncia pone in risalto la necessità di apportare modifiche alle regole processuali che disciplinano attualmente il processo a carico delle persone irreperibili nel diritto interno.

La sentenza, infatti, ha affermato in termini netti la mancanza nell'ordinamento interno di strumenti adeguati a garantire il diritto dell'imputato di essere effettivamente sentito dal giudice, con riferimento all'art. 299 c.p.p., laddove la Corte stigmatizza esplicitamente che l'obbligo per il giudice di sentire l'imputato soggetto a misura cautelare, che ne abbia fatto domanda, scatta unicamente quando quest'ultimo possa allegare alla sua richiesta la sussistenza di "fatti nuovi", rimanendo, altrimenti, nella mera discrezionalità del giudice l'accoglimento di tale richiesta.

In questo quadro, tuttavia, la censura principale riguarda il mancato accoglimento del ricorso ex articolo 309 c.p.p., presentato dal ricorrente, a causa del precedente deposito di analogo ricorso da parte dell'avvocato d'ufficio, durante la latitanza del medesimo ricorrente. La Corte attribuisce all'impossibilità per l'imputato di depositare un proprio ricorso il valore di una limitazione al diritto sancito dall'articolo 5 § 4, perché l'effettivo esercizio di una efficace difesa attraverso il deposito di un ricorso, non può dirsi in concreto garantito dall'espletazione di un atto formale (il deposito del ricorso ex art. 309) da parte di un difensore d'ufficio, con il quale l'imputato "assente" non può avere avuto modo di conferire, risultandone diminuito il suo diritto a rappresentare efficacemente, in concreto, le proprie ragioni.

Solo incidentalmente, dal momento che la difesa del Governo italiano aveva invocato il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne all'ordinamento, la Corte si sofferma anche sull'articolo 175 c.p.p. ricordando che la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, che è stata applicata alla causa del ricorrente, impedisce proprio la restituzione nel termine per presentare un ricorso contro una misura cautelare, qualora un avvocato nominato d'ufficio si sia già avvalso del ricorso offerto dall'articolo 309 del c.p.p..

Ciò premesso, a livello positivo, un possibile strumento processuale, da valorizzare per corrispondere alle indicazioni della Corte, appare essere l'appello sull'ordinanza ex art. 299 c.p.p. dinanzi al Tribunale del riesame che prevede che il ricorrente sia sentito in un'udienza celebrata da

una autorità giudiziaria collegiale che si pronuncia con un'ordinanza la quale, a sua volta, è ricorribile in cassazione[27].

Ma, **ai fini del superamento del principio dell'unicità dell'impugnazione**, nettamente stigmatizzato dalla Corte Edu, un ruolo essenziale di garanzia dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale della Convenzione, non può che essere svolto dalla giurisprudenza. E' sufficiente ricordare come molte modifiche normative sul processo contumaciale sono frutto della giurisprudenza della Corte europea e del graduale assorbimento dei relativi principi in sede domestica.

Sul tema, merita di essere menzionata la sentenza n. 20539 del 22 gennaio 2029 con la quale la Corte di cassazione, dopo aver richiamato le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale della citata sentenza 317/2009, ove, nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'articolo 175 c. 2 c.p.p. "*nella parte in cui preclude la restituzione del contumace, che non aveva avuto cognizione del processo, nel termine per proporre impugnazione, quando la stessa impugnazione sia già stata proposta dal difensore*" aveva affermato "*A fortiori non possono essere richiamati, per convalidare la legittimità costituzionale della norma censurata, i principi dell'unicità del diritto all'impugnazione e del divieto di bis in idem, da cui non possono essere tratte conclusioni limitative di un diritto fondamentale. Tali principi devono essere presi in considerazione, invece, sia per ricercare i rimedi ad eventuali giudicati contraddittori che già siano presenti nell'ordinamento positivo, sia per approntare, da parte del legislatore, norme tecniche di dettaglio, volte a rendere maggiormente operativo, sul piano processuale, il principio di garanzia costituito dal diritto del contumace inconsapevole a fruire di una misura ripristinatoria. Quest'ultima, per avere effettività, non può essere «consumata» dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa. L'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona.*", la Corte di cassazione ha rilevato come il *principio della unicità della impugnazione — rispondente ad una lunga tradizione del panorama giurisprudenziale — sia stato messo in crisi dalla sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale" e come* (…) *in verità, le affermazioni della sentenza n. 317 del 2009 non possono che integrare una prospettiva dalle ricadute generali, al di là del tema specifico deciso e riferito al processo in contumacia ed al diritto all'impugnazione della sentenza contumaciale; esse riverberano i loro effetti sul sistema processuale complessivamente considerato e, per questo, anche sul procedimento cautelare e sull'impugnazione dei provvedimenti in questa fase, poiché la rilevanza del bene*

[27] In tal senso, il parere del Ministero della giustizia – Dipartimento degli affari di giustizia sull'esecuzione della sentenza in esame.

giuridico da proteggere – la libertà personale - diventa contrappeso "vincente" rispetto alle esigenze sottese alla corretta procedimentalizzazione della fase impugnatoria ed a quelle di evitare la duplicazione di decisioni".

1.1.4. *In materia di eccessiva durata del processo amministrativo e diritto a un ricorso effettivo (articolo 6 § 1)*

Ajmone Marsan + 52 c. Italia – Sentenza del 10 gennaio 2019 (Ricorso n. 21925/15)

Esito:

- **violazione articolo 6, paragrafo 1**

QUESTIONE TRATTATA

Eccessiva durata di un processo amministrativo – Ineffettività dell'istanza di prelievo introdotta dal DL n. 112/2008 quale condizione di ammissibilità dei ricorsi "Pinto"

La sentenza decide un ricorso presentato da 53 cittadini italiani in relazione ad un giudizio amministrativo iniziato nel 1986, quando i ricorrenti avevano proposto ricorso al TAR per il Lazio, per ottenere l'annullamento di una delibera della regione che modificava il loro livello di inquadramento professionale con conseguenze pregiudizievoli sulle retribuzioni.

Il 1° febbraio 2011, dopo ben 25 anni dall'inizio del procedimento, il TAR per il Lazio rigettò i ricorsi. I ricorrenti domandarono alla Corte d'appello il ristoro per l'eccessiva durata del processo amministrativo, ai sensi della legge c.d. "Pinto". La corte d'appello dichiarò il ricorso inammissibile, avendo constatato che, i ricorrenti non avevano presentato, durante il procedimento dinanzi al TAR, l'istanza di prelievo, condizione di ammissibilità dei ricorsi "Pinto", introdotta con il decreto legge n. 112 del 2008. Anche la Corte di cassazione respinse il ricorso proposto dai ricorrenti per gli stessi motivi richiamati dalla Corte d'appello.

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione del loro diritto ad un processo entro un termine ragionevole sancito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.

- ***Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1***

La Corte ha ricordato di avere già dichiarato che il rimedio acceleratorio costituito dall'istanza di prelievo, istituito per lamentare l'eccessiva durata di un procedimento giudiziario amministrativo, non può essere considerato un ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, dal momento che non produce alcun effetto obbligatorio (*Olivieri e altri c. Italia n. 17708/12 e altri 3, § 71, 25 febbraio 2016)*, e che questa conclusione si applica anche alla nuova

Indice

Camera dei Deputati ARRIVO 30 Dicembre 2020 Prot: 2020/0001793/TN

formulazione dell'articolo 54, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato dal decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, entrato in vigore il 16 settembre 2010 (*Olivieri, §§ 66-69).*

- ***Applicazione dell'articolo 41***

Ciascuno dei ricorrenti aveva chiesto "la somma che la Corte riterrà equa per il danno morale subito". La Corte rilevato che i ricorrenti non avevano presentato una domanda effettiva di equa soddisfazione e, pertanto, ha ritenuto che la violazione constatata nella presente causa non giustificava il riconoscimento di una indennità in assenza di una domanda.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Oltre alla constatazione della violazione, nessuna misura a carattere individuale deve essere adottata.

Sotto il profilo generale e sulle questioni ancora aperte concernenti l'effettività dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo, si rinvia alla trattazione svolta nella parte III della presente Relazione, dedicata al monitoraggio sullo stato di esecuzione delle sentenze, al paragrafo 1.3.2.

Scervino e Scaglioni c. Italia – Sentenza del 5 dicembre 2019 (ricorso n. 35516/13)

Esito:

- **violazione articolo 6, paragrafo 1**
- **violazione articolo 13**

QUESTIONE TRATTATA

Eccessiva durata di un processo amministrativo – Ineffettività del mezzo di ricorso disponibile nell'ordinamento interno risultante dalla lettura combinata dell'art. 54, c. 2, del DL n. 112 del 2008 e della "legge Pinto.

Ancora una sentenza in materia di eccessiva durata di un processo amministrativo e di condizione di ammissibilità del ricorso "Pinto" costituita dalla presentazione dell'istanza di prelievo ai sensi del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008.

A seguito della reiezione della domanda di equa riparazione, i ricorrenti avevano presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, sostenendo che la nuova condizione di ammissibilità del ricorso "Pinto" introdotta con le disposizioni del DL n. 112 del 25 giugno 2008, e la successiva modifica,

operata con il d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, avevano reso il rimedio "Pinto" non effettivo rispetto all'articolo 13 della Convenzione.

- ***Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1***

La Corte ha applicato la propria giurisprudenza sui criteri per definire la ragionevole durata di un procedimento e, constatata nel caso di specie l'insussistenza di motivi che potessero giustificare la durata del giudizio dinanzi al TAR, ha accertato la violazione dell'articolo 6 § 1.

- ***Violazione dell'articolo 13***

Per quanto riguarda l'effettività del rimedio "Pinto", la Corte ha richiamato la sentenza *Olivieri* (*Olivieri e altri c. Italia* n. 17708/12 del 22 febbraio 2016)[28], nella quale ha dichiarato che il mezzo di ricorso che permetteva di lamentare l'eccessiva durata di un procedimento giudiziario amministrativo, risultante dalla lettura combinata dell'art. 54, c. 2, del DL n. 112 del 2008 (modificato dal d.lgs.n. 102 del 2010) e della "legge Pinto", non poteva essere considerato un ricorso effettivo nel senso dell'articolo 13 della Convenzione..

- ***Applicazione dell'articolo 41***

Il Governo aveva presentato una dichiarazione unilaterale nella quale proponeva di porre rimedio alla violazione dedotta offrendo ai ricorrenti, a titolo di compensazione per il danno morale e le spese complessive, la somma globale di euro 11.000.

Tale offerta non è stata ritenuta dalla Corte in linea con l'equa soddisfazione da essa riconosciuta in casi analoghi e accordato a ciascun ricorrente la somma di euro 11.200 per il danno morale, oltre spese.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Il pagamento delle somme stabilite dalla Corte Edu chiude l'esecuzione della sentenza sotto il profilo delle misure individuali.

[28] Relazione al Parlamento per l'anno 2016, pag. 112

Sotto il profilo generale e sulle questioni ancora aperte concernenti l'effettività dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo, si rinvia alla trattazione svolta nella parte III della presente Relazione, dedicata al monitoraggio sullo stato di esecuzione delle sentenze, al paragrafo 1.3.2.

1.1.5 In materia di diritto all'equo processo e tutela della proprietà (articoli 6 e 1, Protocollo 1, Cedu)

Arnaboldi c. Italia – Sentenza 14 marzo 2019 (ricorso n. 43422/07))

Esito:

- **Violazione articolo 6 § 1**
- **Violazione articolo 1 Protocollo 1**

QUESTIONE TRATTATA

Mancata esecuzione di una decisione giudiziaria – Fattispecie in materia di pagamento di indennità espropriativa. Responsabilità dello Stato per l'effettiva corresponsione dell'indennità.

Il caso deciso con la sentenza in esame, che rientra nel filone contenzioso, tuttora pendente dinanzi alla Corte Edu, riguardante vecchi casi di "espropriazioni indiretta", presenta peculiarità, ben rilevate dalla Corte, incentrate sulla posizione del debitore del ricorrente, società ammessa alla procedura di liquidazione delle grandi imprese in crisi.

Il ricorrente era proprietario di un terreno, su cui aveva costruito la propria abitazione principale e un magazzino, espropriato per la costruzione di una strada. A seguito del mancato pagamento dell'indennità di esproprio, la corte d'appello di Firenze, nel 2007, ritenuto che il terreno fosse stato illegittimamente espropriato, aveva condannato la società immobiliare Padana Appalti S.p.A. – delegata ad agire in nome e per conto dell'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) – a pagare all'interessato la somma complessiva di euro 653.821,54.

Nel 2008, il ricorrente presentò istanza di pagamento ai liquidatori della Padana Appalti S.p.A., posta in "amministrazione straordinaria" già dal 2004: i commissari liquidatori risposero che il patrimonio della società era costituito da un immobile del valore di circa 169.000 euro e che la massa dei crediti privilegiati già registrati ammontava a un valore ben superiore (circa 278.000 euro).

Nel 2007 e nel 2011, il ricorrente aveva presentato ricorsi dinanzi al Tribunale di Livorno e al TAR della Toscana, lamentando l'impossibilità di ottenere l'indennità di espropriazione e chiedendo la restituzione del suo terreno e/o un risarcimento da parte della Pubblica Amministrazione. Tali ricorsi erano stati rigettati ed egli era stato condannato alle spese del procedimento. Frattanto, la

Indice